



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

PROPOSTA N. 12394

Torino, 19/05/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Marco PORCEDDA
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI PER N. 3 PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI SFAVOREVOLI AL COMUNE DI TORINO IN CAUSE SEGUITE DALL'AVVOCATURA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 10.580,65.

Premesso che:

- al fine di garantire la puntualità nei pagamenti delle spese legali, il Comune ha da sempre previsto l'accantonamento di un importo adeguato in un apposito capitolo di bilancio per le cause seguite dall'Avvocatura Comunale, destinato a fronteggiare lo specifico rischio legale della condanna alle spese di causa (Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE PER LITI - settore 041), il cui ammontare è stimato su base storica;

- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL", enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- la suddetta deliberazione richiama il paragrafo 9, punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.

Considerato che:

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali relative a n. 3 provvedimenti giudiziari - indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto - per complessivi Euro 10.580,65;
- le spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti sono state incrementate, ove dovuti, nella misura degli oneri di legge, ossia rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote, a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali ed in relazione agli arrotondamenti;
- per alcune spese legali - come indicato nell'allegato 1 del presente atto - è già pervenuta dalla controparte richiesta di pagamento, da cui decorrono 120 giorni per l'adempimento, come previsto dall'articolo 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della Legge 388/2000) e, comunque, ulteriori richieste potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto.

Visto:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale DEL 761 del 15/12/2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 della Città di Torino;
 - l'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 che recita testualmente: «*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*
1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a. sentenze esecutive; b.- e. (omissis)*
 2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
 3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 eseguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;*

- l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670/2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

Verificato che:

- con la sentenza del 16 marzo 2026, n. 566/2026 (allegato 2), pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec il 25 marzo 2026, , il TAR Piemonte – Sezione Seconda – nel ricorso R.G. n. 907/2022 promosso da VEV s.r.l. contro il Comune di Torino – per l'annullamento dell'ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi per abbandono incontrollato di rifiuti urbani presso i terreni di proprietà privata della VEV s.r.l. – ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite per Euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, per un totale complessivo di Euro 4.977,36;
- con la sentenza del 21 marzo 2026, n. 1751/2026 (allegato 3), pubblicata e notificata a mezzo PEC il 23 marzo 2026, il Tribunale di Torino – Terza Sezione Civile – nell'appello R.G. n. 21990/25 promosso da CST LOGISTICA TRASPORTI S.r.l. contro il Comune di Torino – avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1008/2025, relativa ad un verbale di contestazione per violazione del codice della strada, ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello liquidate in Euro 332,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, per un importo complessivo di Euro 575,93 - che viene portato a riconoscimento nel presente provvedimento e per il cui pagamento si provvederà con stanziamenti del Dipartimento Avvocatura - e al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado R.G. 22801/2024, liquidate in Euro 519,00 a titolo di compenso, Euro 77,85 per rimborso forfettario spese generali al saggio del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Il riconoscimento e la rifusione delle spese liquidate in sentenza per il primo grado di giudizio a carico della Città verranno effettuati dal Dipartimento Corpo Polizia Locale, come indicato nella relazione dell'avvocato officiato della lite;
- con la sentenza del 27 marzo 2026, n. 744/2026, pubblicata in pari data (allegato 4), il TAR Piemonte – Sezione Seconda – nel ricorso R.G. 463/2023 promosso da IMMOBILIARE GARELLA s.n.c. in liquidazione volontaria contro il Comune di Torino e nei confronti di AGORA s.r.l. in liquidazione e IMMOBILIARE INCIPIT s.r.l., non costituiti in giudizio, per l'annullamento dell'ordinanza 89/2023 di rimozione e ripristino di opere abusivamente eseguite nell'immobile di proprietà di terzi sito in Torino, Strada del Bellardo n. 56, ha condannato la Città al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, nella misura di Euro 3.000,00 (oltre accessori di legge), per un importo complessivo di Euro 5.027,36.

Considerato, pertanto, che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, come da relazione dell'Avvocatura Comunale, allegata alla presente deliberazione (allegato 5) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 10.580,65= relativo a spesa corrente.

Dato atto che è stato acquisito agli atti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 6).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'art. 137 e ss. del D.Lgs.26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivanti dal pagamento delle spese legali per n. 3 provvedimenti giudiziari esecutivi sfavorevoli al Comune di Torino in cause seguite dall'Avvocatura Comunale per un importo complessivo di Euro 10.580,65=, come analiticamente illustrato nella relazione allegata (allegato 5) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che:

- l'importo oggetto di riconoscimento, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, è dato dagli importi stabiliti dai Giudici nei provvedimenti e incrementato nella misura degli oneri di legge, rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali e in relazione agli arrotondamenti;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- trattandosi di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, il riconoscimento avviene restando impregiudicata la loro impugnazione;
- le somme necessarie per la copertura del debito suindicato di Euro 10.580,65 risultano già stanziati nel Bilancio di previsione dell'anno 2026 negli appositi stanziamenti di spesa di competenza del Dipartimento Avvocatura al Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041"; pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Dipartimento Avvocatura, affinché provveda con urgenza all'impegno ed alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare danno all'Ente;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma 5, Legge 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/200 e s.m.i., al fine di dare esecuzione ai procedimenti:

- R.G. 907/2022 promosso da VEV s.r.l. contro in Comune di Torino, innanzi TAR Piemonte –

Sezione Seconda - Sentenza n. 566/2026 del 16 marzo 2026, pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec il 25 marzo 2026 (lite 333/2022 MG+IT);

• R.G. 21990/2025 promosso da CST LOGISTICA TRASPORTI s.r.l. contro il Comune di Torino, innanzi il Tribunale di Torino – Sezione Terza Civile - Sentenza n. 1751/2026 del 21 marzo 2026, pubblicata e notificata a mezzo pec il 23 marzo 2026 (lite 713/2025 ST);

• R.G. n. 463/2023 promosso da IMMOBILIARE GARELLA s.n.c. in liquidazione volontaria contro il Comune di Torino e nei confronti di AGORA s.r.l. in liquidazione e IMMOBILIARE INCIPIT s.r.l., non costituiti in giudizio, innanzi il TAR Piemonte - Sezione Seconda - Sentenza n. 744/2026 del 27 marzo 2026, pubblicata in pari data (lite 232/2023 IT).

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-12394-2026-All_1-Allegato_1_prop_aprile.xls.p7m
2. PROP-12394-2026-All_2-Allegato_2_Sentenza_566_2026.pdf
3. PROP-12394-2026-All_3-Allegato_3_Sentenza_1751_2026.pdf
4. PROP-12394-2026-All_4-Allegato_4_Sentenza_744_2026.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

5. PROP-12394-2026-All_5-Allegato_5_relazione.pdf



6. PROP-12394-2026-All_6-verbale_n.32_del_06.05.2026.pdf.p7m.p7m

